



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

SANTOBONO - PAUSILIPON

Via Teresa Ravaschieri n. 8
(già Via della Croce Rossa n. 8)
80122 Napoli
C.F./P.I. 06854100630

DELIBERA DIRETTORE GENERALE

UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE E ICT

OGGETTO: REVISIONE CANONE CONTRATTO IN CONVENZIONE SORESA S.I.G.M.A. Servizi Integrati per la Gestione e la Manutenzione delle Apparecchiature biomediche – (S.I.G.M.A.) delle Aziende del Sistema Sanitario della Regione Campania” (Delibera di Adesione AORN n. 359 del 31/05/ 2021 - Società Althea Italia Spa - CIG Master n.698908790A-Cig Derivato8774727DC7- Esecutività Immediata

Il sottoscritto, Direttore della U.O.C. Ufficio Tecnico Patrimoniale ed ICT, propone quanto di seguito riportato, attestando la regolarità della relativa istruttoria:

Premesso che:

- So.Re.Sa. S.p.A., in qualità di Centrale Unica di Committenza regionale e di Soggetto Aggregatore, con Determinazione del Direttore Generale n.31 del 21/02/2017, ha indetto una procedura aperta per la stipula di una Convenzione per i “*Servizi integrati per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature – biomediche – (S.I.G.M.A.) delle Aziende del Sistema Sanitario della Regione Campania*”;
- Con Delibera n. 359 del 31 maggio 2021, questa A.O.R.N. ha aderito al Lotto 5 della suddetta Convenzione di cui al Rep 14/21, stipulata tra la società So.Re.Sa. SpA e la società Althea Italia SpA, per usufruire di servizi integrati per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature biomediche, per un importo complessivo di € 1.963.628,93 oltre iva al 22% corrispondente ad un canone annuo pari a € 490.907,23 oltre Iva al 22%;
- A seguito dell’invio del Provvedimento di adesione a So.Re.Sa e all’acquisizione del relativo Nulla Osta (nota SRA-0015833-2021), in data 18/10/2021 questa UOC ha emesso sulla piattaforma SIAPS ordinativo di fornitura per un periodo contrattuale complessivo di 48 mesi, in favore della società Althea Italia SpA per complessivi € 1.963.628,93 oltre iva al 22% corrispondenti ad un canone annuo di € 490.907,23 oltre Iva al 22%, con decorrenza dal 1/12/2021, come da verbale di avvio redatto in pari data;
- Ad esito delle attività di aggiornamento inventariale semestrale, così come previsto dall’ *”art. 5.6. Revisione ed aggiornamento dell’inventario”*, con Delibera 539 del 19/07/2023, si è proceduto alla rideterminazione del canone manutentivo annuo in € 533.080,40 oltre iva, a far data dal 01/12/2022 fino al 30/11/2023.

Preso atto che:

- So.Re.Sa. S.p.A., in qualità di Centrale Unica di Committenza regionale, con Determina del Direttore Generale n.222 del 28/09/2023, immediatamente esecutiva, ha disposto per il lotto 5 “*la revisione in aumento dei prezzi nella misura del 3% a far data dall’esecutività del presente provvedimento*”, con le motivazioni ivi riportate.

Dato atto che:

- Il servizio ha avuto avvio con decorrenza dal 1/12/2021, come da verbale di avvio redatto in pari data, per un importo complessivo corrispondente a 48 mesi di € 1.963.628,93 oltre iva omnicomprensivo di tutti i costi relativi all’espletamento del servizio come da offerta economica allegata alla convenzione rep. n. 14/2021 Offerta Economica in allegato al Vademecum So.Re.Sa. di cui alla nota SRA-0014817-2018

del 16/05/2018;

- Con nota acquisita al prot. n. 24724 del 25/11/ 2024 l'operatore economico affidatario del servizio presso l'AORN, come illustrato in premessa, ha richiesto, in esecuzione della citata Determina del Direttore generale di So.Re.Sa. S.p.A. n. 182 del 7.9.2022, l'aggiornamento del canone del 3% a far data dal 1 ottobre 2023, con emissione di relativo Ordine NSO e autorizzazione alla relativa fatturazione.

Visto:

- L'art. unico, comma 449, L. 296/2006 il quale all'ultimo periodo prevede che *“gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento...”*
- L'art. unico della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), commi da 548 a 550, relativi all'obbligo di approvvigionarsi per l'acquisto e la fornitura delle categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal D.P.C.M. di cui all'art. 9, comma 3, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, conv. con mod. in L. 23 giugno 2014, n. 89, esclusivamente tramite le centrali di committenza regionale di riferimento;
- L'art. 1 del DPCM 11 luglio 2018 pubblicato in G.U. – Serie Generale – n. 189 del 16.8.2018 il quale individua, tra le categorie merceologiche per le quali è previsto l'obbligo di approvvigionamento tramite centrali di committenza, i *“Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali”* di importo superiore ad € 40.000,00;
- L'art. 6, comma 15, la L.R. 28/2003, così come successivamente modificato dal comma 229 della L.R. 4/2011, dall'art. 1 comma 1 della L.R. 41/2012 e, da ultimo, dalla L.R. n. 5 del 29.6.2021, art. 61, comma 1, lett. f) e g), che individua So.Re.Sa. S.p.A. quale centrale unica di committenza, titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura di beni ed attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.

Atteso che:

- Come chiarito dalla Centrale unica di Committenza regionale So.Re.Sa. Spa con il citato provvedimento n. 222 del del 28/09/2023, all'esito dalla complessa istruttoria condotta dal Responsabile della Convenzione con il supporto tecnico della Deloitte, società affidataria del servizio di consulenza tecnica/merceologica e monitoraggio a supporto delle attività di centralizzazione, razionalizzazione e ottimizzazione degli acquisti di So.Re.Sa. Spa, conclusasi con le relazioni finali del Responsabile della Convenzione, *“è emerso un aumento del costo del personale tale da determinare un'alterazione del rapporto contrattuale e, pertanto, rendere ammissibile la richiesta di revisione avanzata dagli Operatori economici.*

Rilevato che:

- Come previsto dalla lettera e) delle premesse della Convenzione Rep. n. 14/2021 *“i singoli contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore risultato aggiudicatario, per singolo lotto, in base alle modalità ed i termini indicati nella presente convenzione e relativi Allegati?”*;
- Il successivo art. 1 della Convenzione, rubricato *“definizioni”* alla lettera a) attribuisce alla Convenzione *“lo scopo distabilire le clausole relative agli ordini di fornitura emessi da ciascuna Amministrazione aderente”* ed alla successiva lettera b) definisce *“Amministrazione”* i soggetti giuridici *“legittimati ad utilizzare la convenzione e che possono, dunque, emettere ordinativi di fornitura (contratti specifici) basati sulla presente convenzione”*;
- Inoltre, all'art. 2, comma 1, è espressamente previsto che la presente convenzione ed i suoi allegati *“costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione”* ed al comma successivo che *“i singoli contratti di fornitura saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma ...”*;
- Pertanto, come chiarito in analoga fattispecie dalla giurisprudenza amministrativa *“Pare palese che gli enti attuatori non potrebbero incidere sui prezzi pregiudicando così la facoltà riservata all'Acq di aumentare le prestazioni contrattuali ai prezzi stabiliti in convenzione-quadro”* ed ancora *“nel caso di specie è, quindi, pacifico che la gara è stata gestita a monte in via esclusiva dal soggetto aggregatore ... - unica “amministrazione aggiudicatrice” della procedura ad evidenza pubblica per cui è causa - mentre (alla aziende sanitarie aderenti) può solo riconoscersi la qualità di “Amministrazione Contraente”, che a termini della convenzione-quadro” utilizza la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordini di Acquisto, che operano per il tramite delle Unità/Punti Ordinanti”, restando tramite il contratto attuativo “le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione” (cfr. premesse della convenzione-*

quadro) e al successivo punto “che in conclusione ... è evidente che l'intervento di revisione prezzi nelle due forme riconosciute dalla stessa Acp debba essere fatto dall'Acp, che dovrà poi fornire alle amministrazioni contraenti le necessarie direttive per adeguare i costi” (Cfr. TARGA Bolzano, Sent. n. 39 del 21.2.2023);

- Conseguentemente, vi è la necessità di prendere atto della revisione dei prezzi disposta dalla Centrale Regionale di committenza con Determina n. 222 del 28/09/2023 con incremento del canone annuo vigente al 1/10/2023 del 3%, pari ad € 15.992,41 annui, e quindi prevedere un incremento del valore annuo del canone rideterminandolo in € 549.072,81 oltre iva, in applicazione degli obblighi di legge citati.

Propone

- Di prendere atto della revisione dei prezzi disposta dalla Centrale Regionale di committenza con Determina n. 222 del del 28/09/2023;
- Di approvare, pertanto, in sua esecuzione, la rideterminazione del canone annuo in € 549.072,81 oltre iva a far data dal 01/10/2023, con emissione di relativo Ordine NSO per l'importo di € 19.990,50 oltre iva, a recupero delle quote da riconoscere all'operatore economico dal 1/10/2023 al 31/12/204;
- Di conferire al presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quater della L 241/90, immediata esecutività al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti amministrativo/contabili conseguenziali per il pagamento di quanto dovuto.

IL RUP

Dirigente Amministrativo

Dr.ssa Antonella Giuliani
(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE

UOC Tecnico Patrimoniale ed ICT

Ing. Gennaro Sirico
(f.to digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario

Maria Vittoria Montemurro
(f.to digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma

Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Daniela Mignone
(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispose l'istruttoria, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in calce.

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo.

DELIBERA

1. **Di prendere atto** della revisione prezzi disposta dalla Centrale Regionale di committenza con Determina n. 222 del del 28/09/2023;
2. **Di approvare**, pertanto, in sua esecuzione, la rideterminazione del canone annuo in € 549.072,81 oltre iva a far data dal 01/10/2023, con emissione di relativo Ordine NSO per l'importo di € 19.990,50 oltre iva, a recupero delle quote da riconoscere all'operatore economico dal 1/10/2023 al 31/12/204, previa relativa integrazione del Contratto SAP;
3. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - All'UOC GEF
 - al Direttore Esecuzione Contratto - Ing. Ornella De Cristofaro – Responsabile del Settore Ingegneria Clinica dell'UOC Tecnico Patrimoniale ed ICT;
 - all'operatore economico Althea Italia Spa P.IVA 01244670335 - altheaitalia@pec.althea-group.com
 - Collegio Sindacale;
4. **Di Pubblicare**, il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29, D.lgs. 50/2016;
5. **Di conferire** al presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quater della L 241/90, immediata esecutività al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti amministrativo/contabili conseguenziali per il pagamento di quanto dovuto.

Il Direttore Generale

Dr. Rodolfo Conenna

(firmato digitalmente)